

*Dedotto ciò a pubblica notizia, si aggiunge.*

I.

Che non sarà offerta alcuna ammessa tanto all'Asta, quanto a Polizze secrete, quanto ancora per trattativa senza l'avallo di Sicurtà provatamente idonea, o senza altra valida documentata cauzione, al qual oggetto l'esibito Pioggio dovrà constare o con Atto notariale annesso all'offerta, o con la sottoscrizione di suo proprio pugno.

II.

Che ogni obblazione all'Asta le Schede secrete eziandio producibili dal giorno, ed ora della seguita deliberazione all'Asta fino alle ore una pomeridiane del giorno 22. Giugno suddetto, e non minori del sei per cento d'aumento sopra l'importare dell'Offerta, che sarà stata accolta all'Asta, le obbligazioni della Sicurtà, ed i Certificati relativi dovranno presentarsi in Carta Bollata, giusto al prescritto della Legge 11. Settembre 1802. e della Legge Generale di Finanza 17. Luglio 1805. Titolo V. Sezione seconda.